



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 401

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Direttive agli enti strumentali della Provincia per l'attuazione dell'articolo 33. comma 2 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

Il giorno **18 Marzo 2022** ad ore **10:27** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

**VICEPRESIDENTE**  
**ASSESSORE**

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

**ASSESSORE**

**ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

L'articolo 33, comma 1, (Enti strumentali) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) dispone che la Provincia, per l'esercizio di funzioni per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, può avvalersi di Enti strumentali aventi le forme giuridiche dell'ente pubblico, della fondazione e della società di capitali. Questi soggetti sono elencati nella medesima legge nell'allegato A (approvato da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 159 di data 11 febbraio 2022), del quale se ne propone di seguito un estratto.

SETTORE DI INTERVENTO/ATTIVITÀ E SERVIZI	ENTI art. 33, comma 1, lettera a)	FONDAZIONI E SOCIETÀ art. 33, comma 1 lettere b) e c)
1. SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		
b) Informazione e telematica		1. Trentino Digitale s.p.a. (L.p. 6 maggio 1980, n. 10)
c) Attività di valorizzazione del patrimonio provinciale		1. Patrimonio del Trentino s.p.a. (art. 14 L.p. 10 febbraio 2005, n. 1)
d) Accertamento, riscossione e liquidazione delle entrate, pagamenti di aiuti		1. Trentino Riscossioni s.p.a. (art. 34 L.p. 16 giugno 2006, n. 3)
e) Attività creditizia ed erogazione di finanziamenti		1. Cassa del Trentino s.p.a. (art. 8 bis L.p. 9 aprile 1973, n. 13)
f) Attività di formazione del personale		1. Trentino school of management s. cons. r.l. (art. 35 L.p. 16 giugno 2006, n. 3)
2. SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE		
b) Attività di promozione delle imprese e delle attività economiche		1. Trentino sviluppo s.p.a. (L.p. 13 dicembre 1999, n. 6)
3. TUTELA DELLA SALUTE		
a) Servizio sanitario provinciale	1. Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) (L.p. 23 luglio 2010, n. 16)	

4. ASSISTENZA		
b) Attività di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi		1. ITEA s.p.a. (art. 7 L.p. 7 novembre 2005, n. 15)
5. MERCATO DEL LAVORO		
6. ISTRUZIONE E FORMAZIONE		
a) Servizio pubblico per la formazione e l'istruzione	1. Istituzioni scolastiche e formative (L.p. 7 agosto 2006, n. 5)	
b) Attività di ricerca e formazione permanente del personale docente	1. Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento, sperimentazione educativi (IPRASE) (art. 42 L.p. 7 agosto 2006, n. 5)	
c) Attività di supporto e di assistenza allo studio universitario	1. Opera universitaria (L.p. 24 maggio 1991, n. 9)	
d) Formazione professionale e alta formazione professionale riferite a profili inerenti l'ambito dei servizi nei campi sociale, socio-sanitario, sanitario-educativo e socio-educativo		1. Fondazione Franco Demarchi (art. 48 L.p. 27 dicembre 2012, n. 25)
7. RICERCA SCIENTIFICA		
a) Attività di ricerca scientifica		1. Fondazione Bruno Kessler (art. 5 L.p. 2 agosto 2005, n. 14) 2. Fondazione Edmund Mach (art. 9 L.p. 2 agosto 2005, n. 14) 3. Fondazione Hub Innovazione Trentino – HIT (art. 12 bis L.p. 2 agosto 2005, n. 14)
8. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		
a) Attività di conservazione e di valorizzazione di beni culturali; ricerca storica; attività culturali	1. Museo delle scienze (art. 24 L.p. 3 ottobre 2007, n. 15) 2. Museo degli usi e costumi della gente trentina (art. 24 L.p. 3 ottobre 2007, n. 15) 3. Museo d'arte moderna e contemporanea (art. 24 L.p.	1. Fondazione Museo storico del Trentino (art. 35 ter L.p. 16 giugno 2006, n. 3) 2. Fondazione trentina A. De Gasperi (art. 35 bis L.p. 16 giugno 2006, n. 3)

	<p>3 ottobre 2007, n. 15)</p> <p>4. Museo "Castello del Buonconsiglio - monumenti e collezioni provinciali" (art. 24 L.p 3 ottobre 2007, n. 15)</p> <p>5. Centro servizi culturali S. Chiara (art. 22 L.p 3 ottobre 2007, n. 15)</p>	
9. TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE		
a) Attività di tutela e promozione delle minoranze linguistiche	<p>1. Istituto culturale ladino (art. 12 L.p 19 giugno 2008, n. 6)</p> <p>2. Istituto mocheno (art. 12 L.p 19 giugno 2008, n. 6)</p> <p>3. Istituto cimbro (art. 12 L.p 19 giugno 2008, n. 6)</p>	
10. VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO, PROTEZIONE CIVILE		
a) Gestione dei parchi demaniali provinciali	<p>1. Parco Adamello – Brenta (artt. 35 e 42 L.p. 23 maggio 2007, n. 11)</p> <p>2. Parco Paneveggio - Pale di San Martino (artt. 35 e 42 L.p. 23 maggio 2007, n. 11)</p>	
11. TRASPORTI		
a) Servizio pubblico di trasporto provinciale e Infrastrutture per il trasporto		<p>1. Trentino trasporti s.p.a. (L.p. 9 luglio 1993, n. 16)</p>

L'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 ("Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2022"), ha introdotto al predetto articolo 33 il comma 2 quater. La nuova norma recita: *"Ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per il perseguimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, gli enti strumentali indicati nel comma 1 sono strumenti tecnico-esecutivi di sistema della Provincia, messi a disposizione degli altri enti strumentali, che sono tenuti ad avvalersene ai sensi del medesimo articolo 79 secondo quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale che impartisce ai predetti soggetti le direttive per l'attuazione di questo comma, nei casi ed entro i limiti da indicare per tenere conto delle peculiarità dei bisogni e della missione degli enti. I soggetti sono tenuti a fornire il servizio e le attività sulla base degli stessi criteri, regole e condizioni che la deliberazione della Giunta provinciale fissa nell'atto di affidamento valido per la Provincia. Questo comma è applicabile anche al Consiglio provinciale, secondo le modalità stabilite con specifica intesa tra quest'ultimo e la Provincia"*.

La norma afferma, a livello di sistema pubblico provinciale, il principio dell'obbligo di utilizzo reciproco dei servizi offerti da ciascun Ente strumentale, al fine di meglio controllare, razionalizzare e contenere la spesa degli Enti strumentali della Provincia, valorizzando le sinergie tra i medesimi. In tal modo viene fornita una base normativa certa, concreta e immediata in termini di affidamento rispetto alla previsione, contemplata dall'articolo 18, comma 2 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, che, al fine di stimolare le sinergie operative fra le società del sistema provinciale, incarica la Provincia del compito di promuovere, attraverso regolamenti di gruppo, *"l'utilizzo reciproco, in via prioritaria, dei servizi e dei prodotti forniti da ciascun ente"*. Infatti, la nuova disposizione richiede per la sua attuazione l'adozione di una deliberazione della Giunta provinciale a titolo di direttiva in luogo dei regolamenti di gruppo.

La norma eleva gli Enti strumentali a strumenti tecnici esecutivi di sistema della Provincia e semplifica le modalità dell'affidamento reciproco dei servizi. Infatti, i servizi offerti da ciascun Ente strumentale sono messi obbligatoriamente a disposizione di tutti gli altri Enti strumentali appartenenti all'insieme di cui al comma 1 dell'articolo 33, oltre che essere a disposizione anche del Consiglio provinciale. Si evidenzia che la citata norma provinciale dispone direttamente la scelta di affidamento, rendendo obbligatori i servizi così gestiti a ciascun Ente strumentale e determinandone, in prima approssimazione, l'indisponibilità del mercato.

Pertanto, la norma intende:

- introdurre il principio di mutuo utilizzo degli Enti strumentali della Provincia in una logica di sistema;
- presentare la Provincia, gli Enti strumentali e il Consiglio provinciale come un quadro organizzativo unitario (di seguito "sistema provinciale") concepito, controllato e sviluppato dalla Provincia per valorizzare sinergie e conseguire economie di scala.

Tale "sistema provinciale" è concepito nell'intento di assicurare adeguati livelli di prestazione con dei costi contenuti e con una particolare flessibilità e rapidità di risposta per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Si tratta di caratteristiche che sostanziano il principio costituzionale del "buon andamento" e che necessitano di una continua attenzione da parte delle singole strutture organizzative provinciali che hanno la competenza della gestione dei rapporti con ciascun Ente strumentale. Tale attenzione si manifesta attraverso la definizione dell'atto regolatorio (contratto di servizio/convenzione/disciplinare) riguardante l'Ente strumentale ed, in particolare, la regolazione dei rapporti finanziari tra Provincia ed Ente strumentale, oltre che attraverso la definizione ex ante degli obiettivi e il successivo controllo sul loro raggiungimento.

Per l'attuazione della norma in oggetto la Giunta provinciale provvede ad adottare con la presente deliberazione le seguenti direttive agli Enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3:

1. ciascun Ente strumentale deve di norma avvalersi, per l'acquisizione di prestazioni, degli altri Enti strumentali che forniscono ordinariamente tali prestazioni; sono rese facoltative le prestazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività di ricerca per le fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14; il ricorso, in via straordinaria, a soggetti non appartenenti al "sistema provinciale" resta possibile esclusivamente in caso di mancata disponibilità della prestazione richiesta o per motivate e qualificate ragioni di urgenza o in caso di accertate condizioni economicamente più vantaggiose;
2. ciascun Ente strumentale deve fornire le proprie prestazioni caratteristiche in favore degli altri Enti strumentali e del Consiglio provinciale;
3. le condizioni economiche e quelle generali di servizio relative alla prestazione devono essere quelle già definite ed applicate dall'Ente strumentale alla Provincia; rispetto alle condizioni già così definite sono comunque salvi eventuali e fisiologici adattamenti in ragione della

peculiarità del caso; resta comunque riservata alla struttura interna di riferimento per la relazione di merito con l'Ente strumentale, la valutazione se aggiornare le condizioni e le modalità di svolgimento di servizi per la Provincia e i propri Enti strumentali; le citate condizioni relative alle prestazioni, eventualmente aggiornate, devono essere comunicate dalle strutture interne di riferimento a tutti gli Enti strumentali;

4. al di fuori del caso di cui al punto 3, e in relazione ad operazioni di rilevanza o di interesse per il sistema provinciale, le condizioni di svolgimento delle attività infra – gruppo possono essere quelle individuate e regolate comunque nelle linee generali dalla Provincia con specifica deliberazione giunta;
5. la Provincia e gli Enti strumentali perseguono l'obiettivo di realizzare e mantenere nel tempo un sistema efficiente, efficace ed improntato all'economicità nel quale ciascun Ente strumentale sia in grado di rispondere con velocità, flessibilità ed economicità alle richieste degli altri Enti strumentali, del Consiglio provinciale e della Provincia.

Così facendo, l'articolo 33, comma 2 quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n.3, individua una modalità precisa ed amplia la platea degli enti strumentali rispetto al principio di sinergia funzionale fra società controllate dalla Provincia, già stabilito dall'articolo 18, comma 2 bis, della legge provinciale Trento 10 febbraio 2005, n. 1.

Si dà atto che sulla proposta di provvedimento è stata attivata una procedura di consultazione sia con gli Enti Strumentali sia con i dipartimenti provinciali, allo scopo di raccogliere osservazioni ed eventuali integrazioni o modifiche prima dell'adozione. Infatti, in ragione della riconosciuta rilevanza del provvedimento sono pervenuti diversi apporti, di cui si è tenuto conto nella presente deliberazione, in modo da migliorarne gli effetti, evitare eventuali conseguenze negative non previste e delimitare in modo efficace ed efficiente il perimetro operativo. Per le stesse ragioni appare utile mantenere aperto un monitoraggio sugli effetti di questa direttiva. Si incarica al riguardo il Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie di curare in via sperimentale e sino al 31 marzo 2023 questo monitoraggio. L'azione di monitoraggio permetterà di garantire un corretto bilanciamento tra regolazione e gestione. Si assume, infatti, quale obiettivo prioritario che la sfera in concreto di applicazione sul versante sia dei soggetti fornitori sia di quelli beneficiari deve restare collocata nell'ambito della logica di Gruppo secondo canoni di efficacia ed efficienza.

Con l'adozione delle presente deliberazione cessa di avere efficacia nell'ambito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 la seguente statuizione, contenuta nell'allegato C, punto 8, lettera a): *“Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le società devono quindi proporre alle strutture provinciali di merito la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere la possibilità di fornire beni e servizi anche a tali soggetti. Le società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti”*.

Quanto, infine, al Consiglio provinciale si rileva che potrà comunicare la volontà di far parte del predetto sistema impegnandosi ad avvalersi degli Enti strumentali provinciali. Con il presente provvedimento la Giunta provinciale, nel caso in cui perverrà tale richiesta, rilascia sin d'ora l'intesa richiesta dall'articolo 33, comma 2quater, della 16 giugno 2006, n. 3, stabilendo che il Consiglio provinciale con proprio disciplinare individui le prestazioni richieste all'Ente Strumentale fra quelle già definite nell'ambito dell'affidamento disposto dalla Provincia.

Gli affidamenti del Consiglio provinciale in favore degli Enti strumentali e gli affidamenti tra gli Enti strumentali sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti

pubblici.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- visto l'articolo 18, comma 2 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare le direttive per l'attuazione del comma 2quater dell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come puntualmente elencate nella premessa;
2. di rilasciare sin d'ora, nel caso in cui pervenga tale richiesta, ai sensi dall'articolo 33, comma 2quater, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, l'intesa nei confronti del Consiglio provinciale, affinché si avvalga degli Enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, stabilendo che il Consiglio provinciale con proprio disciplinare individui le prestazioni richieste all'Ente Strumentale fra quelle già definite nell'ambito dell'affidamento disposto dalla Provincia;
3. di dare notizia della presente deliberazione agli Enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e alle strutture provinciali competenti per la gestione delle relazioni con ciascun Ente strumentale;
4. di informare della presente, ai fini del perfezionamento dell'intesa di cui al punto 2) del dispositivo, il Consiglio provinciale;
5. di dare atto che a seguito dell'adozione della presente deliberazione cessa di avere efficacia quanto disposto alla lettera a) del punto 8 dell'allegato C della deliberazione giuntale n. 1831 del 22 novembre 2019;
6. di precisare che gli affidamenti del Consiglio provinciale in favore degli Enti strumentali e gli affidamenti tra gli Enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici;
7. Gli affidamenti del Consiglio provinciale in favore degli Enti strumentali e gli affidamenti tra gli Enti strumentali sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 192 del Codice dei contratti pubblici.
8. di incaricare in via sperimentale e sino al 31 marzo 2023 il Servizio per la gestione delle partecipazioni societarie del monitoraggio sugli effetti di questa direttiva.

Adunanza chiusa ad ore 12:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper